



Azienda Mobilità e Trasporti Bari S.p.A.

Viale L. Jacobini, Z.I. – 70123 BARI
Capitale Sociale € 4.199.634,00 i.v.
CCIAA Bari REA n°456102
Registro Imprese di Bari e P.IVA
n°06010490727
VAT: IT 06010490727

Società con unico azionista soggetta a direzione e coordinamento
da parte del Comune di Bari



Ufficio Contratti ed Appalti

Procedura Aperta per l'affidamento del servizio annuale di portierato del comprensorio aziendale della sede dell'AMTAB S.p.A., in viale Jacobini e del controllo degli accessi alla Aree di sosta ex caserma Rossani e Park & Ride – FBN/Quasimodo. CIG: 6459156825.

CHIARIMENTI DEL 20.11.2015

QUESITO N. 1

Con riferimento all'art. 12.1 - comma 2 (referenze bancarie) del disciplinare di gara, la scrivente intrattiene rapporti con una sola Banca e pertanto è impossibilitata a produrre le 2 referenze richieste.

Ai sensi dell'art. 41, comma 3, del codice degli appalti Vi richiediamo con quali altri mezzi abbiamo la possibilità di provare la nostra capacità economica e finanziaria mediante produzione di altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

RISPOSTA N. 1

Le società partecipanti per provare la loro capacità economica e finanziaria, ai fini di partecipazione alla gara, devono attenersi alle prescrizioni contenute nell'art. 41 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

QUESITO N. 2

All'art. 1 punto 1.3 del Disciplinare di gara "Prestazioni oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara", si precisa che "Il contratto di riferimento, per lo svolgimento del servizio è il vigente C.C.N.L. Servizi integrati/multiservizi". Nello stesso tempo al successivo punto 1.4 è riportato che "Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale".

All'art. 16 del Capitolato Tecnico, Clausola di Subentro, è riportato che "Il presente appalto è sottoposto all'osservanza, delle norme in materia di cessazione e subentro di appalto previste dalla contrattazione collettiva fra le Associazioni Imprenditoriali di categoria e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori di cui all'art. 4 del vigente C.C.N.L. multiservizi".

Nell'allegato "Tabella del Personale" riportante l'elenco del personale impiegato nell'appalto, il CCNL attualmente applicato per i lavoratori, è quello relativo ai "dipendenti da proprietari di fabbricati, livello 1".

Nel disciplinare di gara, all'art. 15 Contenuto della Busta "B-Offerta Economica", punto 15.1, lettera c), è richiesta una dichiarazione in ossequio alla previsione normativa di cui all'art. 32, co 7 bis, D.L. 21/06/2013, convertito con legge n. 98 del 2013, recante la seguente dicitura: "L'offerta è stata formulata tenendo conto del costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più

rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Si richiede pertanto di confermare che il riferimento al C.C.N.L. Multiservizi ed in particolare il richiamo all’art.4, abbiano valore puramente indicativo e non di obbligatorietà, in quanto le procedure di cambio di appalto sono regolate a livello nazionale da diversi CCNL nel pieno rispetto della “contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, come peraltro da Voi richiesto e confermato nel suddetto art. 15.

RISPOSTA N. 2

In risposta al quesito formulato ed a precisazione di quanto risposto al quesito del 18.11.2015 si precisa che la clausola sociale di assorbimento del personale impiegato dal precedente aggiudicatario, di cui all’art. 4 del vigente C.C.N.L. multiservizi, e riportata all’art. 16 del Capitolato tecnico relativo all’appalto indicato in oggetto, non va intesa come un obbligo di totale riassorbimento dei lavoratori del pregresso appalto non essendo previsti automatismi assoluti nell’applicazione di detta clausola in fase esecutiva.

Il R.U.P.
Il Direttore Generale
Ing. Francesco Lucibello